

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 *“Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”*, così come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2012, n. 17;

Preso atto che la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 demanda alla Giunta regionale la predisposizione di apposite deliberazioni attuative relativamente all’articolo 22, comma 2; all’articolo 33, comma 5; agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, relativamente alla disciplina degli ambiti inedificabili; all’articolo 52, comma 4bis; all’articolo 59, comma 4; all’articolo 95bis, comma 3;

Precisato che, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 22 comma 2, lettera e) e dall’articolo 52, comma 4bis, in data 6 settembre 2012 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1810, avente ad oggetto *“Approvazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di beni strumentali a servizio di fondi coltivati nelle zone territoriali di tipo E per i quali è escluso il parere di razionalità nonché per la realizzazione di strutture pertinenziali a servizio degli edifici esistenti nelle zone territoriali di tipo A e di quelli a destinazione residenziale nelle zone territoriali di tipo E, ai sensi della l.r. 11/1998 come modificata con l.r. 17/2012”*;;

Constatato che, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche apportate alla legge regionale l.r. 11/1998, sono emersi da parte degli enti locali dubbi interpretativi in merito all’applicazione della norma;

Evidenziata pertanto la necessità di dettare indirizzi utili per l’applicazione uniforme sull’insieme del territorio regionale della norma stessa, limitatamente ad argomenti il cui approfondimento non sia già demandato dalla l.r. 11/1998 ad apposita deliberazione attuativa;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014, con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa 2012 con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione pianificazione territoriale dell'Assessorato territorio e ambiente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta congiunta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin, e dell’Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare gli indirizzi applicativi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta*”, così come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2012, n. 17, come riportati nell’allegato alla presente deliberazione;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

§

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1949 in data 5/10/2012

INDIRIZZI APPLICATIVI DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11, COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2012, N. 17, IN MATERIA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

Art. 22 comma 2 lettera e):

La norma stabilisce che l'esclusione del parere di razionalità rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura riguardi esclusivamente il primo intervento come definito nella DGR 1810/2012. Qualora fosse richiesto l'ampliamento del bene strumentale realizzato come primo intervento, tale ampliamento richiederebbe il parere di razionalità anche nel caso di superficie complessiva inferiore al limite di 20 metri quadrati. La datazione del primo intervento è determinata dalla presentazione della prima SCIA.

Si suggerisce agli uffici tecnici comunali di predisporre un apposito registro dei beni strumentali autorizzati in attuazione della DGR 1810/2012.

Art. 35 e Art. 36:

In attesa dell'adeguamento alle nuove disposizioni, continua ad applicarsi la deliberazione della Giunta regionale 2939/2008, laddove le intervenute modificazioni della l.r. 11/1998 non dispongano diversamente.

Art. 35, comma 6:

Il rilascio del parere relativo agli interventi che comportano modifiche permanenti all'assetto dei suoli ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico spetta alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo qualora l'intervento ricada in terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto di massa (art. 35, commi 1 e 2) oppure in terreni a rischio di inondazioni (art. 36, comma 1) e contestualmente non ricada in area boscata ai sensi dell'articolo 33. Nei casi diversi da quelli sopra descritti, i pareri relativi al vincolo idrogeologico possono essere richiesti indistintamente alla stazione forestale competente per giurisdizione o alla struttura forestazione e sentieristica.

Per le opere lineari che ricadono contemporaneamente nelle due situazioni sopra riportate, l'autorizzazione per il vincolo idrogeologico va richiesta sia alla struttura competente in materia di difesa del suolo sia alla stazione forestale o alla struttura regionale forestazione e sentieristica, le quali si esprimeranno ognuno per il tratto progettuale di propria competenza.

Art. 37, comma 3:

Per gli interventi su terreni soggetti a rischio valanghe o slavine, l'articolo stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale sono indicate le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti. Tale deliberazione non è stata ancora approvata, ma il comma 4 del medesimo art. 37 modificato stabilisce che sono ammissibili, tra gli altri, gli interventi compatibili con un adeguato livello di sicurezza delle aree stesse e il comma 5 che gli interventi ammissibili devono basarsi su specifiche analisi e valutazioni.

In assenza della deliberazione della Giunta prevista al comma 3 dell'art. 37, compete al Comune valutare se l'intervento è ammissibile e a quali condizioni. Ove ritenga utile, nello spirito di collaborazione tra le strutture pubbliche, potrà essere richiesta una valutazione tecnica alla competente struttura in materia di neve e valanghe per i casi più rilevanti e complessi.

Art. 38, comma 5:

Per quanto concerne gli studi di bacino, le cartografie relative al pericolo colata di detrito e per inondazione sono redatte nell'ambito dello studio stesso. Compete al comune la loro trasposizione su scala catastale, ma quanto già inviato dall'Amministrazione regionale ai comuni stessi relativamente a tali studi vale ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 38.

Art. 40, comma 5:

Le caratteristiche statiche della nuova costruzione in fascia di rispetto stradale, di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 40, sono parte integrante del progetto e in quanto tali comprese negli elaborati da presentare in Comune per l'ottenimento del titolo abilitativo. La norma prevede che le solette dei manufatti interrati in fascia di rispetto stradale abbiano le caratteristiche statiche atte a sostenere un eventuale allargamento della strada. L'attestazione di questi requisiti dovrà essere dichiarata dal tecnico progettista responsabile delle componenti strutturali, con le modalità stabilite dalle norme di settore.

Il responsabile del procedimento per il rilascio del titolo abilitativo deve accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 60bis, comma 2, della l.r. 11/1998, in particolare la presenza di idonea dichiarazione.

Se la rampa di accesso è parte integrante del manufatto interrato, l'intervento è ammissibile, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice della strada in materia di sicurezza.

Art. 52, comma 4:

Le manutenzioni ordinarie sono – di fatto – attività che non richiedono titolo abilitativo e pertanto non necessitano di parere preventivo della struttura regionale competente in materia di beni culturali e tutela del paesaggio. Ulteriori eventuali chiarimenti saranno forniti nella deliberazione della Giunta regionale attuativa dell'art. 59, comma 4, della l.r. 11/1998.

Art. 54, commi 4 e 5:

Relativamente alle procedure di approvazione del Regolamento edilizio comunale o di sua variante, la norma non prevede un "regime di salvaguardia": il Regolamento edilizio assume efficacia all'atto della sua pubblicazione sul BUR. La salvaguardia di cui all'articolo 20 della l.r. 11/1998 riguarda solo le varianti al PRG.

Art. 54, comma 10:

L'intendimento del nuovo comma 10 dell' articolo 54 è quello di garantire il necessario e tempestivo aggiornamento del Regolamento edilizio (RE) alla l.r. 11/1998 e ai contenuti della variante generale del PRG, una volta che questo sia stato adeguato al PTP e alla legge urbanistica. In tal senso va interpretato il carattere di urgenza della norma, a ciò che non vi siano incoerenze tra i due strumenti e conseguenti difficoltà di applicazione nella gestione dell'attività edilizia.

In termini operativi, quindi, i comuni che hanno già approvato la variante generale al loro PRG recepiscono la norma adeguando il loro RE solo se questo è antecedente alla l.r. 11/1998 oppure non coerente con il PRG approvato. L'adeguamento può implicare una revisione complessiva del testo di RE o limitarsi a rendere coerenti le parti che risultano in contrasto con la norma di legge regionale in vigore.

Si precisa che l'articolo 53, comma 2 stabilisce i contenuti minimi del RE ma non vi sono preclusioni all'inserimento di altri argomenti che ogni comune ritiene utile inserire.

Le scadenze stabilite per l'adeguamento del RE sono da intendersi quindi in dodici mesi a partire dall'entrata in vigore della l.r. 17/2012, ossia il 25 di luglio 2012. I comuni che hanno adeguato il PRG prima di tale data e necessitano di aggiornare il proprio RE hanno comunque un anno di tempo per provvedervi prima di incorrere nelle penalizzazioni di cui al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, consistenti nell'impossibilità di "adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche".

Art. 55, comma 1 – Art. 60bis, comma 1:

La procedura per l'ottenimento del permesso di costruire stabilita dall'articolo 60bis norma il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi edilizi assentibili dal Comune. Per quanto riguarda gli interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi della l.r. 12/2011, la procedura di riferimento è quella fissata da codesta legge e gestita dallo sportello unico competente per territorio. Sarà pertanto lo sportello unico stesso a valutare la necessità di richiedere il parere della Commissione edilizia.

Art. 55, comma 4:

Le modificazioni introdotte nella l.r. 11/1998 e nella l.r. 18/1994, relative ai procedimenti autorizzativi nonché alla revisione della composizione della Commissione edilizia, rendono autonoma la figura dell'esperto in materia di tutela del paesaggio e precisano il suo ruolo nel processo autorizzativo complessivo per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio. Ciò a garanzia di una valutazione paesaggistica competente, indipendentemente dalla presenza o meno della Commissione edilizia.

La l.r. 11/1998 ha inteso - dando la facoltà ai Comuni di abolire la Commissione edilizia e rendendo preventiva alla richiesta o alla presentazione del titolo abilitativo l'autorizzazione paesaggistica - rispettivamente di accelerare i tempi del procedimento e di dare la certezza al cittadino che l'intervento proposto rispetta i vincoli imposti dalla tutela del paesaggio. La l.r. 18/1994 è intervenuta infine per attribuire alcune delle competenze in materia di tutela del paesaggio al Comune, attraverso la figura dell'esperto.

La nuova composizione della Commissione edilizia, stabilita al comma 4 dell'articolo 55, non prevede neppure il rappresentante del servizio igienico sanitario dell'azienda sanitaria regionale. Si rammenta che il servizio igienico sanitario esprime il parere di competenza nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 60bis.

Art. 59, comma 3:

Le comunicazioni di varianti in corso d'opera non rientrano tra i titoli abilitativi e pertanto non sono soggette al pagamento degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 59.

Art. 59, comma 4:

L'art. 59, comma 4, della l.r. 11/1998 stabilisce che la Giunta regionale definisca le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie (i c.d. tipi di intervento) sostituendo le linee guida definite dalla DGR 2515/1999. Fino a quando non sarà approvata la deliberazione attuativa, i Comuni continuano ad applicare le definizioni utilizzate fino ad ora.

Art. 60, comma 7:

Al comma 7 dell'art. 60 della l.r. 11/1998, la normativa regionale stabilisce, nel caso in cui il permesso di costruire sia riferibile a lavori non ultimati nei tempi stabiliti - qualora gli stessi non rientrino tra quelli soggetti a SCIA edilizia - che dovrà essere ricalcolato il contributo di

costruzione relativamente alla parte ancora da realizzare. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 64 della l.r. 11/1998 il contributo di costruzione è dato dalla somma degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione di cui agli articoli 65 e 66 della stessa legge, il ricalcolo del contributo di costruzione comprende la verifica dell'entità di entrambe le voci di costo, con i relativi parametri e coefficienti aggiornati rispetto a quelli utilizzati in occasione del computo effettuato al rilascio del titolo abilitativo originario. Il computo prenderà in considerazione quanto non ancora realizzato.

Art. 60bis, indirizzi generali:

1. Il rilascio del permesso di costruire è materia compiutamente affrontata dalla legge regionale 11/1998 che è stata approvata dalla Regione, così come la l.r. 17/2012, nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di urbanistica attribuita dallo Statuto speciale ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera g), la cui maggiore ampiezza rispetto a quella delle Regioni ordinarie è stata riconosciuta, anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione, dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 450/2006 e 194/2006. Si precisa infatti che, ai sensi dell'articolo 97 della l.r. 11/1998, “solo per quanto non disciplinato dalla presente legge e da altre leggi regionali hanno applicazione le norme statali in materia edilizia e urbanistica”.

2. Le procedure autorizzative delle concessioni edilizie in corso al momento dell'entrata in vigore della l.r. 17/2012, ossia il 25 luglio 2012, continuano il loro iter ai sensi del nuovo articolo 60bis della l.r. 11/1998 relativo alla procedura per il rilascio del permesso di costruire. E' necessario definire con precisione – per ogni pratica – la fase del procedimento amministrativo in cui si trova e, da quel punto, applicare l'art. 60bis della l.r. 11/1998, come modificata dalla l.r. 17/2012, in virtù del principio generale che, in assenza di disposizioni transitorie, il procedimento è retto dalla legge intervenuta.

3. Al fine di definire il soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo, si specifica quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettere f) e g), del d.lgs. 267/2000, testo unico degli enti locali, sono attribuiti, tra gli altri, ai dirigenti comunali:

- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

L'articolo 26, comma 2, della legge regionale 54/1998 (Sistemi delle autonomie in Valle d'Aosta) nello stabilire le competenze dei sindaci, precisa che: “Al Sindaco, nei Comuni privi di figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario comunale, può essere attribuita la competenza in ordine ai provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi.”.

Inoltre, l'articolo 46, comma 3, della stessa legge regionale prevede che: “Spettano ai segretari comunali e agli altri dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. n. 45/1995. In particolare, spettano, nei settori di propria competenza,

tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.”.

Tuttavia, la legge regionale 19/2007 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), all'articolo 1, comma 2, precisa che gli enti locali di cui alla l.r. 54/1998, “disciplinano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, le materie relative al procedimento amministrativo, alla concessione di vantaggi economici, alle modalità di esercizio e ai casi di esclusione dal diritto di accesso, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. A tal fine restano valide, se non in contrasto con la presente legge, le norme vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della presente legge.”.

A seguito della legge regionale 19/2007, in merito al procedimento di rilascio del permesso di costruire, in quanto trattasi di procedimento amministrativo, prevale pertanto la disciplina della stessa l.r. 19/2007 che individua, all'articolo 9, comma 1, lettera f), nel responsabile del procedimento amministrativo il soggetto preposto alla adozione del provvedimento finale. Anche per gli enti locali, quindi, la responsabilità del procedimento è, in via generale, in capo ai dirigenti o, nel caso di mancanza di figure dirigenziali, in capo al segretario comunale.

Art. 60bis, comma 1 - Art. 61, comma 2:

L'articolo 60bis norma il procedimento per il rilascio del permesso di costruire di competenza del Comune, mentre rinvia alle leggi di settore la definizione delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi propri dello Sportello unico degli Enti locali (SUEL). L'Ufficio tecnico comunale quindi in questi casi deve partecipare al procedimento amministrativo in capo al SUEL secondo quanto stabilito dalla norma specifica.

Le disposizioni relative al SUEL inserite nel corpo della l.r. 11/1998 (art. 60-bis, comma 1 e art. 61, comma 2) hanno il solo scopo di coordinare l'art. 59, comma 1, lett. c) della legge stessa con le disposizioni della l.r. 12/2011 e della l.r. 25/2005 che continuano ad applicarsi, costituendo a tutti gli effetti “legge speciale” di riferimento per il SUEL. Infatti, l'art. 60bis, comma 2 definisce l'iter per il rilascio del permesso di costruire escludendo i casi di cui al comma 1, ovvero le richieste inoltrate al SUEL per competenza. In tal senso, quindi, per i titoli abilitativi di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 59 della l.r. 11/1998 che competono al SUEL devono continuare ad applicarsi le disposizioni della l.r. 12/2011 e della l.r. 25/2005.

Art. 60bis, comma 2:

1. Le dichiarazioni di conformità di abbattimento delle barriere architettoniche, il bilancio di produzione dei rifiuti, il progetto dei vari impianti, ecc. devono essere contenuti nella richiesta del titolo abilitativo. In caso di assenza delle dichiarazioni di cui trattasi con il tipo di intervento richiesto, è necessaria l'integrazione prevista dall'art. 60bis, comma 4, l.r. 11/1998.

2. Il comma 2 dell'articolo 60bis stabilisce che la domanda di rilascio del permesso di costruire deve essere corredata di una dichiarazione del progettista abilitato che attesti la conformità del progetto, tra l'altro, alle norme igienico-sanitarie, qualora tale verifica non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. Ciò significa che il parere del medico di sanità pubblica competente territorialmente deve essere richiesto solo nei casi in cui le norme vigenti non stabiliscano inequivocabilmente i parametri igienico-sanitari cui attenersi nella progettazione edilizia oppure quando esplicitamente richiesto dagli strumenti urbanistici. L'eventuale richiesta di parere deve essere effettuata dal responsabile del procedimento nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Il comma 2 dell'art. 60bis non specifica quale debba essere la forma di dichiarazione di conformità del progetto a tutte le norme di riferimento elencate; pertanto la scelta del tipo di dichiarazione è a discrezione di ogni Comune, nel rispetto della normativa vigente.
4. L'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali è sempre preventiva alla richiesta del titolo abilitativo o alla sua presentazione tramite SCIA e deve essere richiesta dal cittadino al Comune o alla Regione in relazione alle rispettive competenze. Il testo di legge al comma 2 dell'articolo 60bis comprende le autorizzazioni e i pareri di cui al D.Lgs. 42/2004, alla l.r. 56/1983 e all'art. 40 delle Norme di Attuazione del PTP.
5. Nelle situazioni per le quali la l.r. 18/1994, come recentemente modificata dalla l.r. 27/2012, stabilisce che sia il Comune a esprimere il parere in materia di tutela del paesaggio, è l'ente locale a provvedervi preliminarmente alla della consegna dell'istanza di titolo abilitativo da parte del richiedente.

Art. 60bis, commi 3 e 4:

1. Secondo i principi del diritto amministrativo, il termine di dieci giorni di cui al comma 3 dell'articolo 60bis deve intendersi come conteggio dei giorni consecutivi, festivi compresi, entro cui concludere la fase del procedimento in oggetto. Se tale termine scade il giorno festivo o di chiusura degli uffici comunali, questo è prorogato al giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi.
2. Il termine di 10 giorni per la comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento e per la richiesta di atti di assenso, di pareri, di autorizzazioni o di altro fa riferimento anche alla possibilità di interrompere il procedimento per richiedere documentazione integrativa ritenuta utile al fine dell'emissione degli stessi. Entro quel termine temporale, il responsabile del procedimento deve dare comunicazione al cittadino dell'avvio del procedimento e, eventualmente interrompendone i termini, richiedere documentazione integrativa; il responsabile del procedimento, una volta integrata la pratica da parte del cittadino, provvede alla richiesta di atti di assenso, di pareri, di autorizzazioni o di altro allegandovi la documentazione utile per l'espressione del parere.
3. All'atto del ricevimento della richiesta da parte del cittadino, non è richiesta la predisposizione dell'intera istruttoria ma è necessario compiere un primo esame di completezza della documentazione presentata e dei pareri da acquisire. Al cittadino, infatti, deve essere comunicato l'elenco dei pareri necessari con i relativi tempi di risposta.
4. Qualora un ente fra quelli interessati dalla richiesta di atti di assenso, di pareri, di autorizzazioni o di altro provveda all'interruzione dei termini per l'espressione del parere di competenza, ciò comporta l'interruzione anche del procedimento principale di rilascio del titolo abilitativo.
5. Per quanto non specificato dal testo della l.r. 11/1998 relativamente al procedimento per il rilascio del permesso di costruire, si faccia riferimento alla l.r. 19/2007.
6. In merito alla gestione dei tempi del procedimento di cui ai commi 3 e seguenti, si ritiene opportuno che l'Ufficio tecnico comunale si doti di una rassegna completa delle leggi di riferimento da cui sono tratti gli atti di assenso, i pareri, le autorizzazioni o altro necessari per il procedimento amministrativo di rilascio del titolo abilitativo, da cui desumere i tempi del procedimento per ogni singolo atto.

Art. 60bis, comma 3 - DGR 514/2012 (Deliberazione attuativa della l.r. 24/2007, Legge Casa):

La Deliberazione della Giunta regionale 514/2012 prevede che la richiesta di autorizzazione in materia di tutela del paesaggio e beni culturali sia inoltrata dal Comune a cui è stata rivolta

la domanda di applicazione della l.r. 24/2009 (Legge Casa). Con l'introduzione dell'articolo 60bis, la procedura per l'ottenimento del permesso di costruire prevede che tale parere sia già allegato alla documentazione consegnata dall'utente in Comune all'atto della presentazione dell'istanza. La non conformità tra i due atti è superata dal principio generale per cui è l'atto legislativo che prevale su quello amministrativo; pertanto anche per gli interventi in applicazione della Legge Casa sarà il richiedente il permesso di costruire a doversi dotare preventivamente di parere o autorizzazione in materia di tutela del paesaggio e beni culturali.

Art. 60bis, comma 4:

1. I tempi per la produzione delle integrazioni richieste all'utente, di cui al comma 4 dell'articolo 60bis, sono fissati in trenta giorni, conformemente a quanto previsto dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo.

Nel caso in cui non pervengano gli atti integrativi richiesti dal responsabile del procedimento nel termine di trenta giorni successivi alla richiesta, il procedimento è concluso e il permesso di costruire si intende negato. In tal caso, il responsabile del procedimento deve adottare un provvedimento di rigetto della domanda, atto che determina la conclusione del procedimento.

2. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 19/2007, nella lettera di comunicazione di avvio del procedimento deve essere indicato anche l'organo competente all'adozione del provvedimento finale, evidenziando quindi che l'atto conclusivo non può essere una semplice lettera, qualunque sia l'esito dell'istruttoria.

Art. 60bis, comma 5:

La conferenza dei servizi è obbligatoria solamente nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 60-bis, ossia quando i procedimenti necessari per formulare il parere abbiano una durata superiore a novanta giorni. La Conferenza dei servizi è convocata quindi ogniqualvolta sia superato il termine dei novanta giorni per il rilascio dell'atto di assenso di competenza, indipendentemente dal numero di enti coinvolti.

Art. 60bis, comma 6:

1. Il comma 6 dell'articolo 60bis prevede che, nel caso in cui non pervenisse entro i termini, anche soltanto uno dei pareri richiesti, il responsabile del procedimento procede ai sensi dei commi 7 e 8.

Qualora, in assenza di un parere, il responsabile del procedimento avesse proceduto nell'iter della pratica sino all'adozione del provvedimento conclusivo con esito favorevole, ma che successivamente all'emissione di detto provvedimento fosse pervenuto un parere negativo da parte di un ufficio/ente esterno, il responsabile del procedimento dovrà procedere all'annullamento dell'atto già rilasciato per motivate ragioni. In tal caso, non incorrerà in alcun profilo di responsabilità; profili di responsabilità piuttosto potrebbero essere imputati al responsabile del procedimento autorizzativo che ha tardato nell'invio dell'autorizzazione o del parere di competenza.

2. Nell'ipotesi in cui il responsabile del procedimento non abbia richiesto nei termini previsti uno dei pareri di competenza di altri uffici, può provvedervi nei termini successivi, assicurando il rispetto dei tempi stabiliti per il rilascio del provvedimento conclusivo.

Art. 60bis, commi 7 e 8:

Si rileva una difformità di tempi relativi alla conclusione del procedimento di rilascio del titolo abilitativo in presenza o assenza della Commissione edilizia. Tale difformità di tempi è in realtà solo apparente. I termini per le attività che competono al Responsabile del

procedimento restano infatti immutati; qualora la Commissione edilizia non sia istituita, una volta compiuta l'istruttoria, decorrono i tempi per l'adozione del provvedimento conclusivo e la relativa comunicazione. Diversamente, i tempi del procedimento si allungano per effetto del sub-procedimento che prevede l'espressione del parere della Commissione edilizia; in tale intervallo di tempo, calcolato in trenta giorni, il Responsabile del procedimento non ha l'obbligo di produrre atti formali inerenti la pratica edilizia.

Art. 60bis, commi 4 e 9 – comunicazione dei motivi ostativi:

1. Nei casi di cui all'articolo 60bis, comma 4, ultimo periodo, il responsabile del procedimento, prima di adottare il provvedimento finale negativo, è tenuto, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007, a comunicare al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda concedendo all'interessato dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per formulare osservazioni. Nel provvedimento finale il responsabile del procedimento deve motivare l'accoglimento o il mancato accoglimento delle predette osservazioni formulate dal richiedente.

2. Nei casi di cui all'articolo 60bis, comma 9, il legislatore ha previsto che nel caso in cui il responsabile del procedimento intenda adottare un provvedimento negativo (cioè rigetto del permesso di costruire) il termine di quindici giorni per adottare il provvedimento conclusivo negativo è aumentato di ulteriori dieci giorni in quanto il responsabile del procedimento deve comunicare all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007. In tal caso, il termine per adottare il provvedimento finale sarà pertanto di venticinque giorni, con l'esclusione di quelli necessari al richiedente per controdedurre ai motivi del diniego. Ciò, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007 che, al comma 1, stabilisce che la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire sospende il termine per concludere il procedimento. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il richiedente ha diritto a controdedurre entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Il termine per concludere il procedimento decorre solo ad avvenuto ricevimento delle controdeduzioni o dalla scadenza del termine di dieci giorni (art. 16, comma 3 della l.r. 19/2007).

Art. 60bis, comma 10:

La richiesta del pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione deve essere effettuata nella comunicazione prevista dall'art. 60bis, comma 10, della l.r. 11/1998.

Art. 60bis, comma 11:

Il provvedimento conclusivo di cui al comma 11 è a tutti gli effetti il permesso di costruire e pertanto la comunicazione dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire coincide con l'adempimento di cui al comma 10.

Art. 60bis, comma 12 – Formazione del silenzio-assenso:

Il silenzio-assenso è una tipologia di provvedimento amministrativo non formale, in quanto si realizza e diventa efficace con il semplice decorso del tempo. In virtù delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, il silenzio assenso si forma a decorrere dai termini di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 60bis per l'adozione del provvedimento finale.

Il silenzio-assenso consente al richiedente di avviare i lavori. Sarà cura del Comune comunicare nei tempi più brevi importo e modalità di pagamento degli oneri.

Art. 61:

Il Comune all'atto del ricevimento della SCIA edilizia è tenuto a compiere l'esame della documentazione presentata per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Il tempo per compiere tale verifica è fissato in trenta giorni dal ricevimento della SCIA stessa, comprensivi dell'eventuale disposizione del provvedimento motivato che vieta la prosecuzione dell'attività edilizia e impone la rimozione dei suoi effetti.

Anche in questo caso, valgono le regole generali previste per i procedimenti amministrativi avviati per istanza di parte, a partire dalla comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso le verifiche non rilevino anomalie, il procedimento si conclude con l'istituto del silenzio-assenso.

E' opportuno pertanto in ogni caso effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 12 della l.r. 19/2007, anche adottando apposita modulistica.

Art. 61, comma 1, lettera e):

1. In ordine alla definizione di "modifiche sostanziali", saranno forniti chiarimenti nella deliberazione della Giunta regionale attuativa dell'art. 59, comma 4, della l.r. 11/1998.
2. Per "superficie utile", si intende quanto disposto dalla DCR 517/XI/1999.

Art. 61, comma 1, lettera j):

1. Sono soggette a SCIA le opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità relative alle bonifiche agrarie che non implicano altre opere edilizie e che abbiano superfici pari o inferiore a 2000 metri quadrati.
2. Sono conseguentemente soggette al rilascio del permesso di costruire le opere di demolizione, reinterri e scavi relative alle bonifiche agrarie che abbiano superficie superiore a 2000 metri quadrati o che comprendano la realizzazione di opere edilizie non rientranti tra gli interventi soggetti a SCIA;
3. Non sono soggette a SCIA le opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità relative alla coltivazione di cave, indipendentemente dalla superficie di intervento.

Art. 61 bis, comma 2:

Nell'articolo 61bis, comma 2, il riferimento al comma 4 dell'articolo 61 concerne solo l'ultimo periodo del medesimo.

Art. 62:

Per quanto riguarda l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche comunali, di cui all'articolo 62, si precisa che non sussiste più l'obbligo di parere della Commissione edilizia per le opere dei Comuni. Tuttavia, è sempre ammesso il ricorso alla Commissione edilizia stessa per l'espressione del proprio parere in via consultiva.

Art. 84:

La l.r. 17/2012 non è intervenuta sull'art. 84 della l.r. 11/1998 che continua ad applicarsi come in passato; pertanto il procedimento è rimasto immutato anche se cambia la denominazione del titolo abilitativo che sarà "permesso di costruire in sanatoria".

Art. 88:

Ai fini di assicurare l'opportuno coordinamento tra norme, per il rilascio del nulla osta all'esercizio dei poteri di deroga di cui all'articolo 88 della l.r. 11/1998, i termini di conclusione del procedimento sono stabiliti in novanta giorni, anziché in centoventi come

fissati dalla DGR 4243/2006.

Art. 95, commi 2 e 2bis:

1. L'art. 95 detta disposizioni in merito alle altezze minime e ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione. La competenza in materia di salute deriva direttamente dall'art. 3, comma 1, lettera l) dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta che dispone che la Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di igiene e sanità (competenza concorrente), oltre ad avere potestà legislativa in materia di urbanistica ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) dello statuto medesimo (competenza primaria). Il legislatore ha, infatti, dettato norme che integrano le disposizioni nazionali dettate dal Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione). La rubrica dell'art. 95 è infatti così formulata: *Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione*. Le modifiche introdotte con la l.r. 17/2012 hanno apportato ulteriori integrazioni alle disposizioni nazionali per quanto riguarda gli edifici che presentano “*caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione*”, come specificato nel DM 5 luglio 1975. Infine, la norma nazionale al comma 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale sopra citato, ammette già la possibilità di deroga delle altezze minime degli edifici entro i limiti esistenti.

2. Il comma 2bis dell'articolo 95 fa riferimento alla possibilità di mantenere l'attuale situazione di fatto per alcuni parametri edilizi relativamente a “locali non utilizzati a scopo abitativo” intendendosi tutti i locali la cui destinazione urbanistica non è quella residenziale (ad esempio, commercio, ricettivo, artigianale, ecc.).